



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, con l. 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59” come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. del 10 gennaio 2020 con il quale il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca;

VISTA la l. 21 dicembre 1999, n. 508, di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO il d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

VISTO il d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

VISTO il d.l. 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla l. 9 gennaio 2009, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, e in particolare l'art. 3-*quinquies*, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico-disciplinari, anche gli obiettivi formativi;

VISTO il d.m. 3 luglio 2009 (prot. n. 89), con il quale sono stati definiti i settori artistico – disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di belle arti;

VISTO il d.m. 30 settembre 2009 (prot. n. 123), che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello delle Accademie di belle arti;

VISTO il d.m. 23 novembre 2009 (prot. n. 158), con il quale, in applicazione dell'art. 6, co. 3, del d.P.R. n. 212/2005, è stata definita in relazione ai crediti da conseguire da parte degli studenti delle Accademie di Belle Arti, la frazione dell'impegno orario che deve essere riservata alle diverse tipologie dell'offerta formativa;

VISTO l'art. 3 della l. n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il comma 1 let. *d*) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l'altro, sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO l'art. 11, del d.P.R. n. 212/2005, il quale prevede che:

- co. 1: fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'art. 2, co. 7, lettera g), della citata l. n. 508/1999, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;

- co. 2: l'autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

CONSIDERATO che il CNAM, è decaduto il 15 febbraio 2013 e non è stato ricostituito;

VISTO l'art. 1, co. 27, della l. n. 107/2015, il quale prevede che, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del CNAM, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'art. 3, co. 1, della l. n. 508/1999, sono perfetti ed efficaci;

CONSIDERATA l'esigenza delle istituzioni di attivare nuovi corsi di studio o di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo livello già approvati dal Ministero;

VISTO il decreto dipartimentale del 19.10.2015 (prot. n. 2326), integrato con il decreto 2.11.2015 (prot. n. 2454), con il quale è stata costituita una apposita Commissione con il compito di svolgere “*le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi AFAM delle Istituzioni di cui all'art. 1 della L. n. 508/1999 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 212/2005*”;

VISTO il d.m. 4 aprile 2017 (prot. n. 201), con cui l'Istituto Duofin Art è stato autorizzato al rilasciare i diplomi accademici di primo livello indicati nel provvedimento;

VISTE la nota direttoriale del 25.3.2019 (prot. n. 10517), con cui sono stati dettati criteri e modalità per la presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo livello, e la nota direttoriale del 6.5.2019 (prot. n. 15335), con cui è stato prorogato al 20.5.2019 il termine per la presentazione di dette proposte di accreditamento e modifica dei corsi;

VISTA l'istanza del 6 maggio 2019 (prot. n. 76) con la quale l'Istituto Duofin Art chiede la modifica dei corsi accademici di primo livello in “design” e “graphic design” già autorizzati con il citato d.m. n. 201/2017;

VISTE le delibere del consiglio accademico del 11 marzo 2019 e del c.d.a. del 18 marzo 2019 dell'Istituto Duofin Art con cui sono approvate le modifiche all'ordinamento dei corsi accademici di primo livello in “design” e “graphic design”;

VISTA l'attestazione del 16 maggio 2019 con la quale il responsabile legale dell'Istituto Duofin Art dichiara che la modifica dei sopracitati corsi non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il verbale del 5 giugno 2019 (prot. n. 43) della citata Commissione tecnica nel quale la stessa richiede *“un supplemento di istruttoria per le modifiche dei seguenti corsi di diploma accademico di I livello ordinamentale, in quanto si rilevano errori nel rapporto ore/crediti e nel rapporto ore frontali/ore autonome”*;

VISTA la nota del 12.11.2019 (prot. n. 35362) con la quale viene comunicata la suddetta richiesta di integrazioni;

VISTA la nota del 25 novembre 2019 (prot. n. 83), acquisita agli atti con protocollo AOODGSINFS n. 36833 del 26 novembre 2019, con la quale l'Istituto Duofin Art ha fornito riscontro alla richiesta di integrazioni;

VISTO il verbale del 3 dicembre 2019 (prot. n. 51) della citata Commissione tecnica in cui la stessa richiede:

- per il corso “design”: *“spostare ABPR 18 dalle discipline affini a quelle di base e spostare ABST51 dalle discipline affini a quelle caratterizzanti; si rilevano incongruenze nell'applicazione del rapporto ore/crediti e la determinazione della proporzione tra le ore frontali e ore di attività autonome dello studente;*
- per il corso “Graphic Design” *“si rilevano incongruenze nell'applicazione del rapporto ore/crediti e la determinazione della proporzione tra le ore frontali e ore di attività autonome dello studente.”*

VISTA la nota del 2 gennaio 2020 (prot. n. 58) con la quale viene comunicata la suddetta richiesta di integrazioni;

VISTA la nota del 13 gennaio 2020 (prot. n. 84), acquisita agli atti con protocollo AOODGSINFS n. 705 del 14 gennaio 2020, con la quale l'Istituto Duofin Art ha fornito riscontro alla richiesta di integrazioni;

VISTO il verbale del 3 febbraio 2020 (prot. n. 52) della citata Commissione tecnica nel quale la stessa richiede le seguenti modifiche:

- per il corso “design”: *“il settore ABPR18 è inserito tra le materie di base anziché tra quelle caratterizzanti”*;
- per il corso “graphic design”: *“la materia Web design, inserita tra le materie affini, si riferisce ad un settore errato; il settore corretto ABPR19 Graphic design, deve essere inserito tra le materie caratterizzanti”*;

VISTA la nota del 4 marzo 2020 (prot. n. 6983) con la quale viene comunicata la suddetta richiesta di modifiche;

VISTA la nota del 4 marzo 2020 (prot. n. 85) acquisita agli atti con protocollo AOODGSINFS n. 7104 del 5 marzo 2020, con la quale l'Istituto Duofin Art ha fornito riscontro alla richiesta di modifiche;

VISTO il verbale del 9 marzo 2020 (prot. n. 53) della citata Commissione tecnica in cui la stessa esprime parere favorevole alla suddetta richiesta di modifica dei corsi di “design” e “graphic design”;

RITENUTO pertanto di dover adottare la procedura di autorizzazione alla modifica del corso di “design” e “graphic design”;



Il Ministro dell'università e della ricerca

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 2019/2020, l'Istituto denominato Duofin Art, già autorizzato, con d.m. del 4 aprile 2017 (prot. n. 201), a rilasciare i titoli di alta formazione artistica di primo livello indicati nel predetto provvedimento, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n.212/2005, è autorizzato a modificare i seguenti corsi accademici di primo livello:

- a) Dipartimento di progettazione e arti applicate
Scuola di progettazione artistica per l'impresa
(DAPL 06) "Design".
- b) Dipartimento di progettazione e arti applicate
Scuola di progettazione artistica per l'impresa
(DAPL 06) "Graphic Design".

2. L'ordinamento curriculare dei corsi, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti nella allegata tabella A) che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. I piani di studio modificati sono adottati con decreto del direttore didattico e resi pubblici anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 2 del d.P.R. n. 212/2005.

Art. 3

1. Le Istituzioni garantiscono agli studenti già iscritti al corso ordinamentale a cui sono apportate le modifiche la conclusione dello stesso in base al precedente piano di studio approvato dal MIUR, o il diritto di opzione per l'iscrizione al corso secondo il piano di studio modificato, disciplinando le modalità di riconoscimento dei crediti formativi già maturati.

Art. 4

1. L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

IL MINISTRO
prof. Gaetano Manfredi